

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel/fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE PER IL LAZIO

Per il sig. Leo Mollica Leo Mollica (C.F MLLLEO04P06H224J), nato a Reggio Calabria, il 06.09.2004 e residente in Reggio Calabria in via Modena-San sperato trav II, 71 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stracuzza (C.F: STRGPP70A24D619C), del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via Frate Tripodi, 2 (fax:0965.892557; pec: avv.g.stracuzza@pec.it)

CONTRO E NEI CONFRONTI

-Ministero dell'Università e della Ricerca, in persone del legale rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-Università degli Studi di Messina in persona del legale rappresentante pro- tempore domiciliata ex lege in Roma via del Portoghesi, 12;

-Cisia “Consorzio Interuniversitario integrato Sistemi Integrati per l'Accesso, in persona del suo legale rappresentante.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA MODIFICA

- 1) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 dell'Università Degli Studi di Messina, approvata dal Rettore dell'Università di Messina e non conosciuto e quella unica pubblicata sul sito della società Cisia il 05.09.2023 nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e i successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione del ricorrente;

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

- 2) del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso dell'Università di Messina ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- 3) del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 disciplinante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 per l'anno accademico 2023/2024 per l'ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria;
- 4) del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di sessanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria dei verbali della commissione, ove presenti, e/o dell'ufficio preposto;
- 5) dei verbali della Commissione se presenti del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, ancorché non conosciuti;
- 6) del verbale d'aula, privo di sottoscrizione, relativo al giorno delle prove sostenute dal ricorrente (24.07.2023) nei quali la Commissione alle ore 12:31 sia per i candidati che non usufruivano del tempo integrativo che per quelli affetti invalidità, dichiarava la consegna dei plichi di concorso che è avvenuta dopo l'identificazione dei candidati;
- 7) della c.d. "graduatoria" così come resa nota sul sito CISIA in data 05.09.2023 con accluse schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati e del candidato;
- 8) dei verbali della Commissione ove esistenti ma non conosciuti, relativi ai criteri, alle modalità di assegnazione ed all'entità del tempo aggiuntivo, nonché delle altre misure compensative previste dalla L.104/1992, D.M 1107/2022 e dal Bando dell'Ateneo;
- 9) dei verbali, ove esistenti ma non conosciuti, relativi ai criteri e modalità di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nei vari turni della medesima sessione e nelle diverse sessioni; modalità di calcolo del punteggio equalizzato, nonché relativo al metodo di equalizzazione della domanda ex post.

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

- 10) dell'esito delle c.d. prove TOLC-MED sostenute dal ricorrente (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione, relativamente all'Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate;
- 11) dei verbali della predetta Commissione, nonché degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione stessa ha individuato i sessanta quesiti;
- 12) del D.M. n. 0076 del 24.09.2022 rubricato "Posti provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2023/2024", con il quale è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale ripartendolo fra le Università nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti del resistente anche non ammettendo in sovrannumero parte ricorrente;
- 13) del bando dell'Università di Messina aa.2023/2024 prot.n.0018019 del 10/02/2023;
- 14) Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, assunto al repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, sul documento recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni";
- 15) del medesimo D.M. n. 1071 cit. nella parte in cui limita il numero degli iscrivibili al primo anno a livello nazionale a soli 14.332 e nella parte in cui non tiene in nessuna considerazione i rilievi di cui alla segnalazione AGCM 21 aprile 2009 e del Consiglio di Stato (ex multis Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396) circa il fabbisogno comunitario di riferimento;
- 16) della nota di numero sconosciuto del Ministero della Salute sulla rilevazione del fabbisogno e di tutte le determinazioni sull'istruttoria richieste e ancora non prodotte e di tutti gli atti richiesti ma non conosciuti, e anche nella parte in cui limitano l'incremento ai posti ivi indicati;

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

17) del D.M. 9 luglio 2013, n. 602 ("definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2021-2022") e dei bandi stessi, anche ove interpretati nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini comunitari dei posti (asseritamente) riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia, nell'ipotesi in cui tali posti non siano stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

18) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente di essere ammesso al Corso di Laurea magistrale anche in sovrannumero alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ciclo unico secondo il seguente ordine di priorità:

- dell'Ateneo Università di Pisa;

- dell'Ateneo Università Firenze;

- dell'Ateneo di Siena;

- dell'Ateneo di Messina nel quale il ricorrente ha regolarmente svolto le prove di ammissione de qua o di altro e diverso Ateneo come da selezione operata dallo stesso ricorrente all'atto dell'iscrizione alla procedura nelle more del procedimento, l'accertamento ed il riconoscimento del diritto di iscrizione con riserva ed autorizzazione a frequentare e sostenere esami ex art. 6, R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, al Corso di Laurea magistrale alla Facoltà di Medicina, chirurgia ciclo unico presso la facoltà di Medicina e Chirurgia ciclo unico: ;

- dell'Ateneo Università Pisa;

- dell'Ateneo Università di Firenze;

- dell'Ateneo Università di Siena;

- dell'Ateneo Università di Messina nel quale il ricorrente ha regolarmente svolto la prova di ammissione de qua o di altro Ateneo indicato nella lista delle sedi di preferenza, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla selezione per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medica e Chirurgia indetto con decreto ministeriale n.1107 del 24 settembre 2022 (doc.1) e recepito, nelle linee essenziali, con bando dell'Università degli Studi di Messina del 10.02.2023 (doc. 2).

In ragione dell'invalidità civile ed ai sensi della L.104/2009 (doc.3) egli, depositando la documentazione attestante la sua invalidità, chiedeva attraverso la piattaforma Cisia di potere usufruire delle misure compensative previste dall'art.20 dal D.M 1107/2023 e dal Bando dell'Ateneo (doc.4).

Il ricorrente, pertanto, veniva ammesso a sostenere il Tolc-Med presso l'Ateneo di Messina, svolto regolarmente in data 24.07.2023.

Successivamente, sempre attraverso la predetta piattaforma, accedendo alla sua posizione personale, apprendeva di avere riportato complessivamente il punteggio di 50,26 (doc.5).

A seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale, egli aveva modo di verificare che il punteggio conseguito nella prova di ammissione era insufficiente a collocarlo in posizione utile per accedere all'agognato corso di medicina e chirurgia (doc.6).

Ciò posto, si rende necessario impugnare i suindicati atti nonché quelli presupposti, propedeutici, antecedenti, connessi e consequenziali, anche se non espressamente indicati e/o conosciuti per i motivi di seguito esposti.

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art.20 L.104/92, degli articoli 10 comma 2, 10 comma 4 e 10 comma 4 lett. a) D.M 1107/2023, articolo 3.6 Bando Università degli Studi di Messina prot.0018019 del 10.02.2023. Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, travisamento illogicità e irrazionalità manifesta dei provvedimenti impugnati, errore nei presupposti di fatto e di diritto Violazione del

principio costituzionale di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e trasparenza dell'amministrazione. Disparità di trattamento.

I provvedimenti impugnati presentano evidenti profili di illegittimità che emergono dall'esame degli atti contestati caratterizzati, invero, da un evidente eccesso di potere che ha determinato la violazione delle norme di legge riverberandosi, di fatto, nella procedura di selezione, nella graduatoria finale di merito generando, infine, l'esclusione del ricorrente dall'accesso al corso di Medicina e Chirurgia.

Ancora prima di analizzare in maniera più specifica il contenuto degli atti impugnati, occorre spendere delle riflessioni in ordine alla discrezionalità dell'amministrazione che, anche nel caso che ci occupa, presenta dei chiari limiti ed il cui perimetro è stato ampiamente violato causando, sotto il profilo sostanziale, la "patologia" degli atti impugnati per illogicità e carenza motivazionale, nonché per la violazione di norme di legge.

E' un principio pacifico che la discrezionalità per non trasformarsi in arbitrio, debba esercitarsi sulla scorta di un'attività istruttoria adeguata e deve esplicitarsi attraverso provvedimenti la cui motivazione dia conto in modo congruo delle norme di legge applicate specie, come nel caso in esame, se rispetto a quanto previsti nei bandi di accesso venga operato un ingiustificata riduzione del tempo aggiuntivo previsto per i candidati affetti da invalidità senza specificare, peraltro, le ragioni di questa limitazione operata in violazione del decreto ministeriale di riferimento.

Nel caso di specie, proprio in ragione di quanto avvenuto, occorre un maggiore rigore nel verificare l'agire dell'Università tenuto conto, inoltre, che la discrezionalità dell'amministrazione il cui illegittimo utilizzo, invero, trasuda dagli atti impugnati, non violi norme di legge poste proprio a presidio dei diritti dei concorrenti affetti da invalidità. Venendo al caso in esame, giova ricordare che, in ossequio ai principi di imparzialità e par condicio, ai candidati indicati nell'art.10 comma 4 del bando ministeriale e del paragrafo 3.6 del Bando dell'Ateneo non viene riservato un test di difficoltà meno elevata rispetto a quello somministrato alla generalità dei candidati. Il legislatore, infatti, al fine

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

di colmare il deficit esistente tra alcuni candidati rispetto ad altri ha espressamente previsto che i primi fruiscano di misure compensative.

Per converso, laddove la difficoltà del test somministrato ai candidati fosse diversamente tarata, le misure compensative più che svolgere la funzione di equilibrare le asimmetriche posizioni esistenti tra i predetti candidati e gli altri non affetti da alcuna patologia, si risolverebbero in un indebito ausilio avvantaggiando, in contrasto con i richiamati principi di imparzialità e parità di trattamento, i candidati affetti da invalidità.

Richiamati siffatti principi, è evidente che le misure compensative per riequilibrare le posizioni esistenti tra i concorrenti e raggiungere lo scopo prefissato dal legislatore devono essere realmente fruibili (e non sulla carta); è compito dell'Ateneo, sulla scorta delle norme di legge, delle indicazioni bando ministeriale e del bando dell'Ateneo stesso, rimuovere ogni impedimento affinché le predette misure possano svolgere concretamente ed appieno il loro ruolo, consentendo ai concorrenti uguali opportunità.

Senonché, nel caso in esame, è evidente che non sia stato fatto buon governo di tali principi posto che non si comprende sulla scorta di quale ragione non sia stato concesso l'utilizzo della calcolatrice e del tempo aggiuntivo nella massima estensione (non eccedente il 50%) del tempo concesso complessivamente per il test (90 minuti).

E' evidente, pertanto, come la discrezionalità amministrativa, per quanto ampia, incontri un limite nella motivazione che deve essere, necessariamente e per quanto possibile, la sintesi dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione e deve tenere conto di tutte le circostanze soggettive e oggettive riferibili alla procedura selettiva **e, puntualmente, i motivi per cui l'Università degli Studi di Messina non abbia concesso, sebbene preventivamente richiesto, l'utilizzo della calcolatrice, nonché le ragioni per cui il tempo aggiuntivo concesso non sia stato commisurato alla patologia da cui risulta affetto il ricorrente.**

Invero, l'art.10 comma del 2 D.Mn.1107/2022 *I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 **possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi – nei termini indicati al comma 4, modalità previste nell'avviso di Ateneo***

*Aggiunge ancora l'art.4 "L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono: a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dello svolgimento della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. **Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1.***

Quindi, in sostanza, è compito dell'Università verificare che il candidato meritevole delle misure compensative sia messo nelle reali condizioni di usufruirne per fare fronte alle singole esigenze manifestate.

Il bando predisposto dall'Università di Messina, invero, recepisce tali indicazioni e specifica all'art.3.6 che: "*i candidati con invalidità (...) **possono all'interno della procedura di iscrizione nel portale Cisia (punto 3.4) richiedere una prova di ammissione con tempi aggiuntivi e/o supporti personalizzati** ed aggiunge ancora che: "***i supporti potranno essere concessi previa valutazione di apposita Commissione nominata con provvedimento del Magnifico Rettore**".**

Orbene, dal combinato disposto dei due paragrafi si evince che la prima condizione per usufruire delle misure compensative è richiederle all'interno della procedura di iscrizione Cisia, mentre la valutazione e concessione compete ad una Commissione nominata con provvedimento del Rettore.

Ebbene, la prima verifica, in ossequio alle richiamate indicazione dei bandi, è quella relativa alla richiesta delle misure compensative nell'ambito della procedura che, per come emerge dalla documentazione depositata, è stata assolta poiché emerge in maniera inconfutabile **che il ricorrente ha richiesto l'uso della calcolatrice e del tempo aggiuntivo** (cfr.doc.4).

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

Pertanto, in presenza di tale richiesta, viene demandata al Rettore la nomina di una commissione per valutare l'istanza del candidato i cui risultati di verifica, in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità dell'amministrazione, sarebbero dovuti confluire in un verbale attraverso il quale desumere le ragioni della mancata concessione dell'uso della calcolatrice e **del tempo aggiuntivo nell'estensione massima, quest'ultimo irrisorio rispetto alla complessità del test ed all'invalidità del ricorrente.**

Invero, in ordine alle richieste preventivamente azionate dal ricorrente (calcolatrice e tempo aggiuntivo), non risulta un verbale che valuti quanto invocato, specie per ciò che attiene all'entità del tempo aggiuntivo effettivamente concesso la cui entità è ricavabile solo dall'operazione di comparazione tra i 90 minuti concessi per il test (così suddiviso: 15 minuti "comprensione del testo", 25 minuti biologia, 25 minuti "chimica", 25 minuti "matematica e ragionamento") e il documento attestante "*l'Elenco completo degli iscritti con disabilità o con DSA*" ove accanto al nome del ricorrente è dato cogliere la concessione del tempo aggiuntivo, la misura per ogni singola prova (20 minuti "comprensione del testo", 33 minuti "biologia" 33 minuti "chimica", 33 minuti "matematica e ragionamento" e l'assenza della calcolatrice per il ricorrente nell'affrontare il test (doc.7)

Quindi, dati alla mano, sono stati concessi solo 29' minuti rispetto ai 45' che potevano essere concessi nonostante la grave patologia che, indubbiamente, non consente una visione fluida del monitor e quindi un'immediata comprensione del quesito, perlomeno non con la stessa velocità degli altri concorrenti (da qui, sarebbe stato di giustizia concedere 45 minuti e non 29).

Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato la patologia che lo affligge attraverso il certificato della commissione medica che ne ha attestato il grado di invalidità, ai sensi dell'art.3 comma L.104/92.

La succitata legge, all'art.20, stabilisce per la persona invalida la possibilità di sostenere gli esami con l'ausilio di misure compensative e con i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla patologia riscontrata.

Quindi, è pacifico, per espressa previsione normativa, che l'entità del tempo aggiuntivo vada commisurata alla patologia del candidato che, se correttamente

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

valutata, avrebbe comportato la concessione del 50% in più del tempo massimo in ragione delle enormi difficoltà visive del ricorrente (visus spento O.D.), debitamente e per tempo documentate.

Si assiste, in definitiva, anche alla violazione dell'art.20 L.104/92 proprio perché il tempo aggiuntivo andava rapportato alla patologia esistente mentre, per contro, si osserva come il tempo concesso sia stato insufficiente e, peraltro, non è stato reperito in atti alcun verbale da cui desumere le ragioni del tempo aggiuntivo concesso ed il diniego della calcolatrice.

Del resto, non può sottacersi come, in ragione del tempo aggiuntivo che discrezionalmente può essere concesso dalla Commissione, sarebbe stato necessario prevedere dei criteri di assegnazione stabilendo, in sostanza, per non incorrere nel lamentato vizio di eccesso di potere, gli indici a cui ancorare l'estensione del tempo come appunto esige la norma quando individua il tipo di patologia quale parametro di riferimento.

Sul punto, si osserva come nel silenzio del bando impugnato, *lex specialis* rispetto all'art.20 L.104/92, il parametro per commisurare il tempo era proprio quello della patologia documentata e, si ripete, si rendevano necessari dei criteri predeterminati dalla Commissione per determinare, concretamente, la misura del tempo aggiuntivo.

E' pacifico, a mente dell'art.20 L.104/92, che la tipologia di misura compensativa deve essere proporzionata e rapportata alla patologia e, ad avviso di chi scrive, anche se non richieste, avrebbe fatto bene l'Ateneo a concedere, in ragione della previsione dell'art.10 del bando ministeriale, altre misure compensative quali, ad esempio, un tutor.

Pertanto, anche ragionando sulle misure richieste regolarmente dal ricorrente-calcolatrice e tempo aggiuntivo- sono sconosciute le ragioni relative alla mancata concessione della calcolatrice e dell'estensione massima del tempo aggiuntivo che andava commisurata alla difficoltà dei test e alla patologia del ricorrente che, certamente, avrebbero imposto proprio la concessione del 50% del tempo aggiuntivo.

In definitiva, alla luce della documentazione versata nel presente giudizio, quindi, non risulta che parte ricorrente abbia potuto fruire nell'espletamento della prova concorsuale di tutte le misure di ausilio, specificamente richieste, necessarie in ragione della sua

situazione di disabilità (in quanto affetta da difficoltà visive come da relativa documentazione versata in atti) taluni quesiti contenenti immagini e grafici, di difficile comprensione per il candidato in ragione della sua situazione di disabilità visiva; **non risulta; inoltre, la circostanza in merito alla mancata collocazione di parte ricorrente in un'aula (ovvero in un'apposita area) separata rispetto agli altri concorrenti per lo svolgimento della prova specie tenendo conto che, contemporaneamente, nell'aula erano presenti 84 candidati** (doc.8).

Sul punto, si osserva come la stessa previsione di cui all'art.10 co.4 del D.M 1107/2023 prevede che: *“l'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati”*.

Ebbene, non vi è chi non veda come la norma sia stata violata anche in ragione della mancata collocazione del ricorrente in aula idonea e separata, tale da consentirgli, in ragione della patologia e dell'inidoneo strumento di compensazione concesso (il solo tempo aggiuntivo), di potere svolgere il test in maniera adeguata ed in posizione paritaria rispetto agli altri partecipanti al Tolc-Med.

I profili accertati appaiono, pertanto, idonei ad inficiare la singola prova sostenuta dal ricorrente, essendo emerso che il medesimo nell'espletamento del Tolc.Med non ha potuto fruire delle misure di ausilio necessarie - in relazione alla propria situazione di invalidità e rispetto a quanto richiesto- a parlo in condizioni di parità rispetto agli altri partecipanti. Sul punto, si osserva come il ricorrente, invalido ai sensi della L.104/2009 con una percentuale pari 47%, è affetto da deficit completo dell'occhio destro (visus spento) ed usa lenti correttive all'occhio sinistro; il tempo aggiuntivo, nel caso in esame, concesso nella misura di 29 minuti a fronte dei 45 possibili (pari al 50%) è assolutamente insufficiente, mentre le altre misure compensative -quali la richiesta calcolatrice e di un aula idonea- a motivo della patologia sopra evidenziata e tenendo, altresì, conto della complessità dei test infarciti anche di grafici e immagini andavano ugualmente concessi.

In definitiva, l'assenza della calcolatrice, il tempo aggiuntivo insufficiente concesso, la mancata collocazione in un'aula dedicata o una parte di essa per lo svolgimento del test, non hanno consentito al ricorrente di concorrere in maniera paritaria con

gli altri candidati ed hanno, in ragione delle denunciate violazioni, inficiato il risultato del test.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, si rende necessario che l'Amministrazione resistente proceda alla riedizione del test adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dal medesimo ricorrente in ragione della diagnosi oggetto di certificazione tenendo conto di quanto espressamente previsto dall'articolo 20 L.104/92, dall'art 10, comma 4, punto a) del D.M/1107/2022. e del paragrafo 3.6 del bando dell'Università degli Studi di Messina prot.0018019 del 10.02.2023.

Violazione e falsa applicazione dell'art.3.5.2 Bando Università degli Studi di Messina prot.0018019 del 10.02.2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza ed erroneità della motivazione. Violazione del principio costituzionale di buon andamento, imparzialità (art. 97 Cost.) e trasparenza dell'amministrazione. Travisamento, illogicità e irrazionalità manifesta, errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.

Il verbale d'aula non riporta compiutamente le operazioni di inizio della prova (ma solo quelle di identificazione dei candidati), di consegna e della chiusura delle operazioni per cui non è dato sapere se il ricorrente ha usufruito, concretamente, del tempo aggiuntivo concesso.

Ed infatti, nel verbale in esame vengono documentate le operazioni di chiusura per tutti i candidati, sia per coloro i quali hanno usufruito del tempo aggiuntivo (sette in tutto) che degli altri, ma tale omissione genera, di conseguenza, l'impossibilità di verificare se il ricorrente abbia potuto concretamente giovare o meno del tempo aggiuntivo.

Ma vi è di più.

Nel verbale in questione, trasmesso a seguito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, è possibile ricavare, secondo la dicitura presente nel documento che *"I contenuti presenti all'interno del presente verbale, codice 6c9b11b_3, costituito da n. 6 pagine, è conforme a quanto immutabilmente custodito nei sistemi digitali del CISIA."* (cod.8). Quindi, in

base alle affermazioni di Cisia, quanto trasmesso al ricorrente dovrebbe essere conforme all'originale e, di conseguenza, privo di sottoscrizioni.

Fatta questa doverosa premessa, occorre evidenziare come, dal documento in esame, emerge l'assenza della sottoscrizione del commissario d'aula, dei membri della commissione di vigilanza e, infine degli altri "partecipanti alla chiusura del verbale" - Zammataro Sebastiano Costanzo e Mattia Pio Bertuccio - che, nella qualità di concorrenti al Tolc-Med intervenuti alle operazioni di chiusura del verbale, avrebbe dovuto certamente sottoscriverlo.

In definitiva, manca la "sacralità" dell'atto che acquista valore solo se si ha la certezza della sua provenienza e di quanto in esso è contenuto che, diversamente, non potrebbe avere alcuna evidenza esterna essendo un possibile e ipotetico atto interno che non produce riflessi sulla procedura in esame.

Inoltre, il richiamato verbale annota un solo commissario d'aula presente (Rotundo Maria Grazia) e alcuni del personale di vigilanza ma non è dato sapere, rispetto a quella seduta che si è tenuta nell'aula 203 il 24.07.2023, se la commissione sia stata preventivamente convocata e riunita delegando, a garanzia della legalità del test, un solo commissario nell'aula dove si sono svolte le prove.

Invero, dal tenore del paragrafo 3.5.2 del Bando dell'Ateneo emerge come non sia sufficiente la presenza di un solo commissario d'aula alla chiusura delle operazioni posto che la succitata previsione stabilisce che: "*le commissioni d'aula chiudono il verbale alla presenza di almeno due partecipanti al Tolc nell'aula che vengono citati all'interno del verbale finale*".

Ebbene, è evidente come alla chiusura del verbale, atto solenne di tutte le operazioni compiute in quella seduta, venga richiesta una sorta di collegialità che non può essere demandata in alcun modo essendo quell'atto di esclusiva pertinenza della Commissione d'aula e non del singolo Commissario.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 9 D.M.1107/2023 e 3.7.1 Bando Università degli Studi di Messina prot.0018019 del 10.02.2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza ed erroneità della

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

motivazione. Violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e trasparenza dell'amministrazione. Travisamento, illogicità e irrazionalità manifesta, errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento. Disparità di trattamento

Le modalità attraverso le quali viene definito il punteggio del test, invero, stridono con le più elementari norme in tema di trasparenza amministrativa per diversi ordini di motivi.

Infatti, per la determinazione del punteggio del test viene introdotto il sistema c.d. "equalizzato" che, sostanzialmente, attraverso una formula matematica, attribuisce il punteggio delle domande dei test in base alla loro difficoltà.

Ebbene, in premessa, si osserva come la formulazione dei paragrafi che riguardano il punteggio equalizzato è di difficile applicazione e non consente al destinatario di comprendere, realmente, come venga definito il grado di difficoltà delle singole domande del test non potendosi ricavare, così come si pretende, dalla formula matematica riportata nell'allegato del decreto ministeriale l'effettiva idoneità della stessa a garantire i principi a presidio dell'azione amministrativa di trasparenza, imparzialità e di uguale trattamento tra tutti i concorrenti.

Anzi, a ben vedere, si assiste proprio all'esatto contrario anche in ragione delle concrete modalità di applicazione di tali regole.

Senonché tale metodo, fallace di per sé, presenta dei grossi limiti proprio in sede di determinazione della difficoltà della domanda il cui metodo, ricavato da una formula matematica, non appare convincente prestando il fianco a diverse obiezioni.

Invero, si osserva, per come emerge dal testo del bando, che al momento della somministrazione della domanda non è dato sapere se la stessa sia facile o difficile atteso che tale valutazione viene affidata ad un giudizio ex post e cioè dopo che la domanda è stata introdotta nel test e dopo che il candidato ha risposto (si legge nel bando dell'Ateneo paragrafo 3.7.2 "l'equalizzazione per tutti i

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

partecipanti avviene quindi in maniera automatica ex post, alla fine di ogni periodo di erogazione, applicando formule matematiche note a priori).

Si vuole dire in sostanza che tale sistema oltre a riverberarsi sulla trasparenza dell'amministrazione produce effetti anche in tema di disparità di trattamento poiché applicando tale metodo è indubbio che il test stesso possa risultare falsato, presentando numerosi momenti di criticità senza garantire, in definitiva, una posizione analoga di partenza per tutti i concorrenti.

Tale metodo, potrebbe avere una qualche valenza con un punteggio equalizzato in maniera ex ante e cioè prima della somministrazione della domanda. Bisognerebbe garantire, comunque, anche utilizzando un metodo ex ante, che una domanda diversa per ciascun candidato produca un punteggio equalizzato analogo per i concorrenti.

Diversamente, come pretende il bando, è possibile che a taluno dei concorrenti capitino domande di estrema difficoltà ed a altri di estrema facilità e il punteggio equalizzato con il sistema ex post non potrebbe riallineare le posizioni, determinando una evidente disparità di trattamento.

Inoltre, non può sottacersi come il ricorso a formule matematiche definite a priori non assolve all'obbligo della trasparenza dell'amministrazione poiché per come è agevole cogliere da siffatte formule, non è possibile verificare, neanche con uno sforzo interpretativo importante, come le stesse producano il punteggio equalizzato che poi va a generare e costituire il presupposto per l'inserimento in graduatoria.

In definitiva, si assiste alla totale mancanza di trasparenza del meccanismo utilizzato in assenza del numero dei quesiti componenti la banca dati, i criteri e modalità di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nei vari turni della medesima sessione e nelle diverse sessioni ed ancora le modalità di calcolo del punteggio equalizzato, posto che non è dato sapere quali siano gli effetti del meccanismo di equalizzazione sul punteggio del singolo quesito, in relazione a ciascun possibile esito (risposta esatta, errata o non data) e, per ciascuno di detti esiti, rispetto a diversi scenari di difficoltà del quesito, prendendo, infine,

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

specifica posizione sugli esempi numerici dedotti a supporto delle censure mosse.

ISTANZA CAUTELARE

Alla luce delle censure che precedono, si chiede che la sentenza venga sospesa e codesto Ecc.mo T.A.R voglia adottare i consequenziali provvedimenti cautelari.

Sotto questo profilo, è evidente come sussistano i presupposti di legge in quanto la tutela giurisdizionale invocata con il ricorso impone che siano assicurate le garanzie cautelari secondo i principi di cui all'art.24 della Costituzione, anche nella pronuncia sulla domanda di sospensione dell'atto impugnato, considerato che codesto TAR, nelle indagini circa la ricorrenza dei presupposti della tutela cautelare invocata, deve compiere una comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella controversia per cui, apparendo la fondatezza del ricorso per quanto sopra motivato appare, altresì, evidente la ricorrenza gravi e urgenti ragioni, oltre alla presenza di una grave e irreparabile danno che può essere costituito dalla lungaggini del procedimento prima dell'invocata pronuncia nel merito, nonché dell'impossibilità del ricorrente di legittimamente sostenere nuovamente il test in condizioni di parità e/o essere ammesso in sovrannumero al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/2024 tenuto conto, inoltre, che le lezioni sono già iniziate e, pertanto, solo con l'invocata pronuncia cautelare egli potrebbe essere messo in condizioni di parteciparvi.

P.Q.M

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e l'adozione dei provvedimenti cautelari consequenziali, voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare e/o modificare gli impugnati provvedimenti con ogni statuizione consequenziale.

STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE STRACUZZA

Patrocinante in Cassazione

Via Frate Tripodi, 2 - 89127 Reggio Calabria - tel./fax 0965.892557

e.mail: avv.g.stracuzza@tin.it pec: avv.g.stracuzza@pec.it

Con vittoria di spese diritti e onorari.

Il sottoscritto difensore chiede di essere sentito in camera di consiglio.

Reggio Calabria, 4 novembre 2023

Con ossequi

Avv. Giuseppe Stracuzza

Ai sensi del D.P.R. n.225/2002, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è di euro 650,00.